

I pm Piscitelli, Woodcock e Curcio contestano la decisione assunta dal gip Amelia Primavera di spostare il procedimento nella Capitale. E motivano: scelta basata su quella «memoria» inattendibile.

**MASSIMILIANO AMATO**

NAPOLI

«Lacunosa e nel complesso decisamente inattendibile. L'inattendibilità e la ricercata lacunosità emergono dalla stessa volontà della parte offesa Silvio Berlusconi di sottrarsi alla doverosa escussione testimoniale». «In ogni sua parte generica ed imprecisa, tranne che sull'aspetto riguardante il luogo in cui i pagamenti sono avvenuti». La decisione del gip napoletano Amelia Primavera di spostare a Roma il processo Tarantini - Lavitola si baserebbe erroneamente su una (con rispetto parlando) mezza "patacca" priva di valore probatorio. Confezionata ad arte per indurre il giudice a dichiararsi territorialmente incompetente. Tale è l'opinione dei pm Vincenzo Piscitelli, Henry John Woodcock e Francesco Curcio a proposito della memoria recapitata in Procura da Silvio Berlusconi e assunta dal gip, insieme al verbale con le deposizioni della fida segretaria Marinella Brambilla, come esclusive fonti di prova per stabilire la sede del giudice naturale sull'estorsione subita dal premier ad opera della coppia Gianpaolo Tarantino - Valter Lavitola. In dieci paginette zeppe di riferimenti giurisprudenziali, i tre pm chiedono al giudice di tornare sui propri passi, riportando la competenza a Napoli. Lo fanno sia demolendo il documento partorito dai legali del premier, di cui non mancano di sottolineare la natura anomala («la memoria è atto riepilogativo e criticamente illustrativo delle fonti di prova diverse e non essa stessa fonte di prova; mentre vi è una norma che conferisce in modo espresso valore e rilevanza probatoria agli scritti provenienti dall'imputato-indagato, non esiste alcuna corrispondente norma riferita o riferibile agli scritti provenienti dalla parte offesa»), sia fornendo alla giudice atti d'indagine aggiuntivi a quelli, assolutamente parziali, da lei consultati sia per firmare l'ordinanza cautelare a carico di Tarantini e Lavitola, sia per emettere il giudizio di incompetenza territoriale. E cioè: i verbali d'interrogatorio di Alfredo Pezzotti, maggiordomo di Palazzo Grazioli, quelli di Bruno Crea, rappresentante di Androme-



Il pm Henry John Woodcock in una immagine di repertorio

→ **Ricatto al premier** I magistrati partenopei presentano ricorso al Riesame

→ **«Sbagliato** spostare il processo a Roma, la competenza territoriale è nostra»

## «Inattendibile la lettera del Cav su Tarantini Il caso torni a Napoli»

da, società presso la quale Tarantini venne assunto, come hanno rivelato i suoi ex legali Quaranta e D'Ascola e confermato lo stesso Ghedini, «a mezzo dei buoni uffici di Lavitola e Silvio Berlusconi», gli atti d'indagine a carico del procuratore di Bari Antonio Laudati acquisiti dai magistrati di Lecce, i verbali con le dichiarazioni dell'avvocato Perroni a proposito del «cambio in corsa» di legali che Tarantini operò nel processo sulle escort. Partendo proprio da queste ultime dichiarazioni, «emerge, circostanza sotta-

ciuta dal Berlusconi, che fu quest'ultimo, unitamente a Lavitola - evidentemente ritenendo che così poteva assicurarsi un controllo sul rispetto dei 'patti' con Tarantini - a far nominare quale difensore di fiducia del Tarantini uno dei suoi legali, il Perroni stesso. Tale incarico, che per altro verso, procurava un'indubbia utilità a Tarantini che così si assicurava gratuitamente l'apporto di un validissimo professionista, veniva conferito telefonicamente al Perroni nel suo studio milanese nel settembre 2010». Quello delle

«altre utilità» che si aggiungono alle numerose e frequenti dazioni di danaro (per, stabiliscono i pm, un milione di euro complessivi: ma sul punto la memoria è «stranamente imprecisa: l'onorevole Berlusconi sembra ricordare perfettamente che tutte le somme siano state erogate e consegnate a Roma, ma non ricorda né l'importo complessivo, né gli importi delle singole tranche»), è un capitolo centrale nella ricostruzione della Procura. Impossibile stabilire il locus delicti, dove cioè si sono concretizzate le utilità,